



# COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

PROVINCIA DI TARANTO

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021**

NR. Progr. 22

Data 30/06/2021

Seduta NR. 6

Proposta 23

GEST.ECON.FINANZ.  
PROGRAM.PAGHE

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/06/2021 alle ore 18:30

Previa l'osservanza di tutte le formalità descritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
TARANTINO GIUSEPPE	SINDACO	S	
FORNARO CESAREA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GIORGINO ADELINO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
POZZESSERE CRISTINA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
GRECO SHEILA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LANZO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
PASTORE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LACORTE GIUSEPPE ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	N	
ELETTO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
BISIGNANO VINCENZO ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
CAPUZZIMATI CATALDO	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
LEO FRANCESCO	CONSIGLIERE COMUNALE	N	
TALO' ROSARIA	CONSIGLIERE COMUNALE	S	
<b>Totale Presenti</b>	<b>11</b>	<b>Totale Assenti</b>	<b>2</b>

Assenti Giustificati i signori:

*LACORTE GIUSEPPE ANTONIO; LEO FRANCESCO*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott Lesto Marco.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di PRESIDENTE il PASTORE Antonio dichiara aperta la seduta di Consiglio Comunale invitando a deliberare sugli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Presidente

Punto n. 3 dell'ordine del giorno: **approvazione tariffe TARI 2021**. Passo la parola al consigliere Letto, prego.

Consigliere Letto (malfunzionamento del microfono, audio bassissimo)

Con questa delibera andiamo ad approvare le tariffe che adotteremo nel 2021 per le utenze domestiche e non domestiche, tenendo conto del trasferimento statale per le utenze non domestiche per le quali è prevista una riduzione del 30%, che dovrebbe ammontare diciamo l'intervento del contributo del governo centrale intorno ai 30 mila euro, 29 mila 750 euro.

Le tariffe sono state molto probabilmente modificate sia per la quota fissa che per la quota variabile, anche in funzione di quelli che sono stati gli accertamenti che hanno negli ultimi anni accertato un numero di metri quadrati superiore. Anche le utenze non domestiche, la classificazione, sono variate leggermente rispetto all'anno precedente, tenendo conto che l'anno precedente c'erano più interventi normativi per effetto del Covid.

Presidente

Grazie consigliere Letto. Ci sono interventi? Prego Sindaco.

Sindaco

Lo dico per aiuto al lavoro, i colleghi consiglieri soprattutto i colleghi di opposizione hanno avuto una stesura e poi un'errata corrige in merito al provvedimento, perché noi non parlammo nella conferenza dei capigruppo delle scadenze, perché io davo per scontato che non avendone parlato si applicassero quelle che erano in vigore l'anno precedente, ritenendo obiettivamente che la situazione di disagio familiare e sociale esistente a San Marzano perdurasse in virtù diciamo della persistenza della epidemia. Il ragioniere aveva elaborato una sua proposta però siccome io ho ritenuto che non avendone parlato volutamente in quanto confermavo ho ritenuto che .. venire in Consiglio per emendare il provvedimento ma già dovesse uscire sulla falsa riga di quelle che erano state le intese generali sulle cose dette, sulle cose confermate nella conferenza dei capigruppo.

Presidente

Grazie Sindaco, ci sono interventi? Prego consigliere Bisignano.

Consigliere Bisignano

Grazie, infatti ne avrei parlato, ha fatto bene il Sindaco a chiarire questo punto. Io vorrei far presente soltanto che nella proposta di delibera, e poi dirò anche cosa abbiamo valutato questo, che al punto 3, dopo la delibera, l'ammontare è errato, manca un due prima della virgola, è 901 mila 302 virgola 74. Quindi è giusto che venga.., c'è un errore di battitura sicuramente. Dopo che dice "tutto ciò premesso delibera", al punto 3, alla fine, l'ultimo rigo, c'è 901 trenta virgola 74.

(intervento senza l'uso del microfono)

Come ho già espresso il mio parere all'interno della conferenza dei capigruppo, ma poi grazie anche al confronto con gli altri consiglieri apprendiamo positivamente il discorso di poter applicare una riduzione alla tariffa per quelle utenze non domestiche soltanto per la quota variabile per l'anno 2021, anche se poi in conferenza dei capigruppo non abbiamo avuto l'opportunità di analizzare meglio i codici delle varie utenze non domestiche, che secondo me potevano anche essere applicate solo a determinate utenze visto che sono state quelle maggiormente penalizzate, piuttosto che dare il 30% a tutti in maniera uguale. Avevamo individuato insieme agli altri consiglieri per esempio i codici 12, 14, 25, 26 e 29, che probabilmente sono quelle che.., allora il 12.

(interventi senza l'uso del microfono)

E sì però dandolo così è una specie di...

(intervento senza l'uso del microfono)

Comunque la prossima volta sarebbe meglio che la conferenza dei capigruppo la facessimo con le carte, per evitare queste discussioni all'interno del Consiglio semplicemente, perché comunque ne discutiamo e ne facciamo, perché sembra che...

(intervento senza l'uso del microfono)

Infatti un'altra cosa che voglio far notare, se, qual è l'impatto di questa riduzione, mi spiego meglio: qui c'è nel precedente punto che è stato appena discusso, punto all'ordine del giorno, quello dell'integrazione del regolamento, se ho capito bene le aziende possono fare domanda già a partire da quest'anno con validità 1° gennaio 2021. A questo punto a nostro parere qui dovremmo andare a specificare che chi si avvarrà del conferimento privato, di un gestore privato piuttosto che del gestore pubblico, a queste utenze probabilmente non debba essere applicata la riduzione.

(interventi senza l'uso del microfono)

Allora dovrebbe essere così, ma deve essere pure scritto in qualche modo questo, 2022/2026. Va bene, grazie.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il Presidente chiude la discussione ed invita i presenti a prendere le proprie determinazioni in merito.

Quindi,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'imposta unica comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore,
- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738 dell'articolo 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI.*

VISTA la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 1. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 2. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

3. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
4. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

VISTO il regolamento adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 29/7/2014 e s.m.i.;

RILEVATO che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*
- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia*
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;*
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

TENUTO CONTO che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

VISTE le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la legge 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed

economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- la deliberazione 443/2019 dell'ARERA, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, che riformula interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e attiva un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:
  - la proposta del gestore (o dei gestori a seconda della forma organizzativa adottata);
  - la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011,*
  - l'approvazione da parte di ARERA, fermo restando la competenza degli altri soggetti coinvolti;

RICHIAMATE inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: “semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della dell'ente coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: “chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: “adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: “adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”;
- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021” (nel caso di PEF 2021);

CONSIDERATO che nel territorio in cui opera il Comune di San Marzano di San GIuseep (TA) è istituito ed operante l'Ente di Governo dell'ambito, Ager Puglia, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che pertanto la validazione del Piano economico finanziario sono di competenza del medesimo come da atto 207 del 22 giugno 2021;

TENUTO CONTO inoltre che il costo del Piano finanziario rispetta il limite di crescita delle tariffe, previsto dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 e dalle indicazioni fornite nell'ambito delle linee guida per la compilazione del PEF 2021;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;

TENUTO CONTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO il Piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dal competente EGATO e approvato con delibera di CC in data odierna;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, “fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI previste dal vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso:

- apposita voce del Piano Finanziario, secondo quanto stabilito dalle deliberazioni dell'ARERA;
- istituzione di apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 (riduzioni *Sostegni Bis* - Covid 19) ammontante per il comune di San Marzano ad € 29.751,00;

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

RILEVATO che:

- ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc, e Kd di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto;
- l'art. 57-bis, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 124/2019 ha esteso la proroga dell'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento;

CONSIDERATO che il percorso avviato per la definizione del PEF 2021 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2019;

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'Ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi dovuti alle misure di *lockdown* e alle chiusure disposte dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

RITENUTO che, in considerazione della situazione emergenziale, per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19 e tenuto conto delle norme che determinano le misure di distanziamento sociale che comportano un'incidenza minore della potenzialità di produrre rifiuti è prevista con la presente deliberazione una riduzione della TARI pari al 30 % per tutte le categorie di utenza non domestica;

ACCERTATO che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato pari ad € 30.000,00 e che tale minor gettito sarà finanziato da apposito fondo per le riduzioni previste a favore delle attività economiche ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 che per il Comune di San Marzano ammonta ad € 29.751,00;

CONSIDERATO che

- il d.P.R. 27/04/1999, n. 158 prevede che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tassa secondo criteri razionali;

- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2021 ammonta a euro 901.302,74, oltre ad € 35.000,00 quale costo presunto delle riduzioni a carico della tariffa, così articolato:
  - utenze domestiche 90 %
  - utenze non domestiche 10 %;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

VISTO l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di *“efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali”* il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

#### RICHIAMATI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;

- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;



- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Taranto sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

RILEVATO che ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal D.L. n.34/2020 convertito con modificazioni dalla L. del 17 luglio 2020 n. 77 che modifica l'art. 107 comma 2 del D.L. 18/2020 convertito con modificazioni dalla L.24 aprile 2020 n. 27;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che il termine per la deliberazione delle tariffe TARI anno 2021 è stato fissato al 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 30 del dl 41/2020;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

Responsabile servizio interessato: A. Garibaldi

Responsabile del servizio finanziario: A. Garibaldi

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis, del d.l. 10/10/2012, n. 174, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

Tutto ciò premesso;

Con n.8 voti favorevoli e n.3 contrari (Bisignano, Capuzzimati e Talò), resi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di deliberazione;
3. di prendere atto del Piano finanziario e dei documenti ad esso allegati, validato dal competente Ente territorialmente competente con determinazione di Ager Puglia nr. 207 del 22/06/2021 ammontante ad € 901.30,74;
4. di dare atto che le riduzioni presunte a carico della tariffa ammontano ad € 35.000,00 e che le riduzioni a carico del bilancio di previsione 2021 ai sensi dell'articolo 6 del dl 73/2021 ad € 29.751,00 ;
5. Di stabilire, per il solo anno 2021 una riduzione della TARI pari al 30 % per tutte le categorie di utenza non domestica sia sulla quota fissa che sulla quota variabile;
6. di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2021 come riportate allegate alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2021;
8. di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, specificate in premessa;
9. di dare atto che sull'importo del tributo trova applicazione il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art.19 del D.L. 30 dicembre 1992 n. 504;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
11. di stabilire per l'anno 2021 le seguenti scadenze per il versamento della TARI
  - 1^ rata: 15/09/2021
  - 2^ rata: 31/10/2021
  - 3^ rata: 31/12/2021
  - 4^ rata: 28/02/2022

### **DELIBERA**

Sempre con n.8 voti favorevoli e n.3 contrari (Bisignano, Capuzzimati e Talò), espressi nei modi di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.



**COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE**  
*PROVINCIA DI TARANTO*

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 30/06/2021**

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
PASTORE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT LESTO MARCO



**COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE**  
**PROVINCIA DI TARANTO**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Delibera nr. 22

Data Delibera 30/06/2021

**OGGETTO**

**APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2021**

*PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000*

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE SETTORE <i>Alfredo Garibaldi</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : <b>FAVOREVOLE</b></p> <hr/> <p>IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI <i>Alfredo Garibaldi</i></p>

## DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

	Inserire	Inserire	Inserire	<b>TARIFFE</b>	
<b>n</b>	<b>Stot(n)</b>	<b>N(n)</b>	<b>Ps</b>	Fisso €/mq	Variabile €
1	149.512,13	1.266,00	50%	0,417	79,61
2	134.142,26	891,00	50%	0,484	136,92
3	106.242,50	699,00	50%	0,525	167,18
4	121.066,57	769,00	50%	0,561	200,61
5	37.776,84	230,00	50%	0,566	242,01
6 o più	8.114,00	59,00	50%	0,546	276,24
<b>Totale</b>	<b>556.854,30</b>	<b>3.914,00</b>			

## DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Inserire % aumento ut. giornaliera ( $\leq 100\%$ ): 50%

		Inserire	Inserire	<b>Tariffe</b>		
<b>n.</b>	<b>Attività</b>	<b>Stot(ap)</b>	<b>Ps</b>	Fisso €/mq	Variab. €/mq	tot/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1.948,00	50%	0,233	0,476	0,708
2	Cinematografi e teatri	0,00	50%	0,172	0,351	0,524
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	12.733,90	50%	0,172	0,355	0,528
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	477,00	50%	0,295	0,605	0,900
5	Stabilimenti balneari	0,00	50%	0,203	0,415	0,618
6	Esposizioni, autosaloni	598,00	50%	0,196	0,404	0,600
7	Alberghi con ristorante	0,00	50%	0,522	1,070	1,591
8	Alberghi senza ristorante	140,00	50%	0,416	0,851	1,267
9	Case di cura e riposo	362,00	50%	0,429	0,877	1,306
10	Ospedale	1.180,00	50%	0,494	1,009	1,502
11	Uffici, agenzie,	5.338,00	50%	0,446	0,911	1,357
12	Banche ed istituti di credito, <b>studi professionali</b>	800,00	50%	0,274	0,557	0,831
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e a	5.164,00	50%	0,427	0,871	1,298

14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.884,00	50%	0,541	1,106	1,647
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e o	1.048,00	50%	0,317	0,646	0,963
16	Banchi di mercato beni durevoli	2.748,00	50%	0,617	1,258	1,875
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	1,233	1,888	3,121
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	802,00	50%	0,580	1,184	1,764
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elett	1.619,00	50%	0,390	0,796	1,187
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.368,00	50%	0,494	1,007	1,501
20	Attività industriali con capannoni di produzione	345,00	50%	0,274	0,558	0,832
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1.973,00	50%	0,295	0,606	0,901
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2.278,00	50%	2,949	6,028	8,977
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	5,898	9,042	14,940
23	Mense, birrerie, amburgherie	185,00	50%	1,914	3,909	5,823
24	Bar, caffè, pasticceria	1.161,00	50%	2,138	4,368	6,506
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	4,277	6,552	10,828
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2.749,00	50%	0,862	1,762	2,624
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1.350,00	50%	0,864	1,768	2,632
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	387,00	50%	3,376	6,899	10,275
28	Ipermercati di generi misti	0,00	50%	0,944	1,928	2,872
29	Banchi di mercato genere alimentari	645,00	50%	2,498	5,108	7,606
	- idem utenze giornaliere	0,00	50%	4,997	7,662	12,659
30	Discoteche, night-club	430,00	50%	0,578	1,181	1,759
		50.712,90				

# COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

## PROVINCIA DI TARANTO

### ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) – anno 2021.</b>
--	---

L'anno 2021 il giorno venticinque del mese di giugno l'organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

\*\*\*\*\*

Richiamato l'articolo 1 comma 639-704 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale, la quale si compone dell'IMU (componente patrimoniale) e della TARI e TASI (componente sui servizi);

Preso atto che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Considerato che la disciplina della TARI è stata modificata in particolare:

- dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019;
- dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 124/2019;
- dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116

Vista la determinazione Ager Puglia nr. 207 in data 22/06/2021 con cui è stato validato il Pef 2021;

Richiamato altresì l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta di all'approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 per l'anno 2021;

Vista la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Visti:

- il D.lgs n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

## **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria